



COMUNE DI MATERA
CITTA' DEI SASSI
Segreteria Generale



REGOLAMENTO COMUNALE
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

Approvato con delibera di C.P. n.20 del 5.5.1994
Modificato con delibera di C.C. n.56 del 19.9.1997
Modificato con delibera di C.C. n.22 del 29.2.2000

CAPO 1

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad imposta ovvero a un diritto a favore del Comune.

ART.2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini e per gli effetti del presente capo il Comune di Matera la cui popolazione residente al 31.12.1991 è di 55.485 abitanti è assegnato alla 3^a classe.

La superficie complessiva del centro abitato è di mq. 2.049.520, mentre la superficie individuata, quale categoria speciale é di mq. 681.856 pari al 33% del centro abitato.

ART.3 CATEGORIA DELLE LOCALITA'

Il Comune di Matera ha suddiviso le località del proprio territorio in due categorie: normale e speciale.

Alla categoria speciale, la cui superficie non supera il 35% di quella del centro abitato, sono comprese le strade di seguito indicate: VICO II LUCANA - VIA SERRAO - VIA LANERA VIA CASTELLO - VIA PECCI - VIA GRAMSCI -VICO GRAMSCI - VIA, VICO I, II E LARGO PASSARELLI - VIA TORRACA - VICO I, III E IV CAPPELLUTI - VIA D'ALESSIO - VIA YURJ GAGARIN - VIA TIMMARI - VIA DE ROBERTIS - VIA DON, VICO 1 E II DON MINZONI - P.ZZA DELLA VISITAZIONE - VIA ROMA - VIA DE VITI DE MARCO - VIA DE LORENZO - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO - VIA E P.ZZA MATTEOTTI - VIA E VICO IV NOVEMBRE - VIA DE SAARIS -VICO BECCARIA -VIA E REC. PROTOSPATA - VIA ROSSELLI - VIALE MORO - VIALE DELLE NAZ. UNITE - VIA LAZZAZZERA - VIA ANNUNZIATELLA - REC. I, II E III ANNUNZIATELLA - VIA NELLI - VIA N. SOLE - VIA DELLA CROCE - VIA TRAETTA - VIA COLLODI - VIA F.LLI GRIM - VIA DE AMICIS - VIA ANDERSEN - VIA SALGARI - VIA DEGLI SVEVI - VIALE ITALIA - VIA DEI NORMANNI fino all'incrocio con VIA DE MARTINO - VIA DE MARTINO - VIA DEGLI ARAGONESI - VIA DANTE fino all'incrocio con VIA DON L. STURZO - VIA DON L. STURZO fino all'incrocio con VIA DANTE - VIA F. P. LOPERFIDO - VIA CARDONE - VIA P. DELLA GATTINA - VIA BRAMANTE - VIA NICOLODI - VIA NAZIONALE fino all'incrocio con VIA DON L. STURZO -VICO 1°,2°,3° E 4° NAZIONALE - LARGO DE GASPERI - VIA, REC. E VICO MANZONI -VIALE FOSCOLO - VIALE .BOCCACCIO - VIALE ARIOSTO - VIALE, LARGO E VICO LEOPARDI - P.ZZA GIOVANNI XXIII - VIA PETRARCA - VIALE PARINI -VIA SPECIALE - VIA SEMERARO - VIA P. TATARANNI - VIA NOCERA - VIA BENEVENTI - VIA F. LECCE -VIA S. PARDO - VIA G. B. VICO - VICO BUONARROTI - VIA CAMPANELLA - VICO BRUNO - VIA GALILEI - VIA DA VINCI - VIA PIZZILLI - VIA DI VITTORIO - VIA LUISI - VIA CATTANEO -VIA SALVEMINI - REC. DE VITO - VIA RACIOPPI - VIA D'ERRICO - VIA D'ACQUISTO - VIA ALBINI - VIA GOBETTI - VIA F.LLI

CERVI - VIA ISTRIA - VIA, VICO E REC. MARCONI VIA SERRAO - VIA TRAETTA - VIA DELLA CROCE - VIA I. PISCIOTTA - VIA DE RUGGIERI - VIA GIOLITTI - VIA SICILIA - VIA TOSCANA - VIA LAZIO - VIA CAMPANIA - VIA LOMBARDIA - VIA PIEMONTE - VIA SARDEGNA - VIA E VICO UMBRIA - VIA CALABRIA - VIA CERERIE - VIA E VICO S. STEFANO - VIA GATTINI - VIA L. BATTISTA - VIA E VICO TASSO - VIA, VICO E REC. PENTASUGLIA - VIA O. T. ATARANNI - VIA, VICO I E II F. P. FESTA - VIA VOLPE - VIA, VICO, REC. I E II PIAVE - VIA E VICO S. CESAREA - VIA STIGLIANI - VIA AMENDOLA - P.ZZA FIRRAO - VICO FORNACI - VIA LUCANA - VIA E REC. ROMA - VIA DE BLASIS - VIA, P.ZZA E VICO A. PERSIO - P.ZZA MULINO - P.ZZA V. VENETO - VIA DELLE BECCHERIE - VIA DEL CORSO - P.ZZA E REC. SEDILE - P.ZZA S. FRANCESCO - VIA RIDOLA - VIA, VICO I, II E REC. DUNI - VICO CASE NUOVE - REC. I LUCANA - VIA VOLTA - P.ZZA BRACCO - VIA SCOTELLARO - VIA LA VISTA - VIA LA MALFA - VIA SARAGAT - VIA NENNI - VIA PARINI - VIA EINAUDI.

Alla categoria speciale sono comprese le strade di seguito indicate:

C=Centro, P=Rione Piccianello, SB=Rione Spine Bianche, SP=Rione S. Pardo, SV=Rione Serra Venerdi, PL=Rione Platani, PO=Piazza degli Olmi, RP=Rione Pini, GR=Zona Via Gravina, RGS=Rione S. Giacomo, alla categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale.

CAPO II°

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 4

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forma di comunicazione, visiva o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili, dà luogo all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, sono considerati rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.5

SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo, attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART.6 MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritta il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiori a 1 mq, si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo al mezzo mq. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 cmq.

Per i mezzi polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complementare risultante dallo sviluppo dal minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART.7 MAGGIORAZIONI ED ECCELENZE

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e sono applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

ART.8 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

1. Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altro ente che non abbia scopo di lucro.
2. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
3. Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.9 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

1. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, a eccezione della insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo mq. per ciascuna vetrina o ingresso.
Tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico.
2. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelle riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo mq. e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 1/4 di mq.
3. La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione.
4. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
5. La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dalla impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
6. La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi a eccezione dei battelli di cui all'art.7 del presente regolamento.
7. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici territoriali.
8. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
9. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 9 BIS

L'imposta non è dovuta se l'importo risultante dalla dichiarazione o dall'attività di accertamento e di liquidazione non supera £:20.000. Per lo stesso importo comprensivo delle sopratasse e degli interessi non si fa luogo a iscrizione nei ruoli e a rimborsi ove l'accertamento e le riscossioni sono

fatte direttamente dal Comune. Tale limite di esenzione non è applicabile alla pubblicità temporanea.

ART.10 DICHIARAZIONI

1- Il soggetto passivo di cui all'art. 5 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione, è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 6,7,8 e 9 con l'esclusione di quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive ecc.; si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre forme di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART.11 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, se trattasi delle fattispecie la cui esposizione ha durata non inferiore ad un anno. Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Solo per l'anno 2000 il versamento della tassa può essere effettuato entro il 30.04.2000.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al suo concessionario in caso di servizio dato in concessione, con l'arrotondamento a £. 1.000 per difetto se la frazione è inferiore a £. 500 o per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. Il pagamento dovrà essere effettuato su apposito modello predisposto dal Ministero competente.

3. L'imposta per la pubblicità esposta per periodi inferiori all'anno solare deve Essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a £. 3.000.000.=

3.Bis. Il Comune ovvero il concessionario del servizio provvede, in prossimità della scadenza del termine utile al pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità permanente, all'invio di un avviso di pagamento con unito un bollettino di c/c postale, conforme alle prescrizioni ministeriali, già intestato e compilato; essi contengono gli estremi identificativi del contribuente, l'indicazione dell'importo dovuto a titolo d'imposta e gli elementi oggetto della tassazione. Al contribuente vengono addebitati a titolo di contribuzione per il miglioramento del servizio, gli oneri relativi quantificati dal Comune di intesa con il concessionario del servizio in termini forfetari e non superiore al costo del servizio stesso.

4. Entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in ordine alla quale il Comune deve provvedere nel termine di 90 giorni.

5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, ovvero su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè il pagamento di canoni di locazione o concessione.

6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni, il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero in caso di sospensione della riscossione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Per le riscossioni si applica l'art. 2752 Comma 4 del Codice Civile (per i crediti per tributi e tasse dei comuni vale il privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente ai crediti della stato).

ART.12 RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune entro due anni in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Nell'avviso devono essere indicati. Il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario. l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

ART.13 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Alla persona designata sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità.

ART.14
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della prescritta dichiarazione si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o dei diritti evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato.
3. Le soprattasse dei precedenti commi sono ridotta a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento,
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sospettasse, si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.15
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è garantito dal Comune in appositi spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituito, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociale, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART.16
TARIFFE

- 1 Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, con le maggiorazioni, le riduzioni di cui agli articoli 7/16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio della pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART.17
PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, in forma diretta se trattasi di affissioni non aventi carattere commerciale.

Per le affissioni avente carattere commerciale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non supera £. 500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione da compilare in apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

ART.18 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno su richiesta del committente il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore e qualora sia superiore a 10 gg. dalla richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. della richiesta di affissione.

5. Nei casi in cui ai punti 3 e 4 il committente può la commissione senza alcun onere a suo carico, il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari, deva darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £.50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione, nel caso di servizio dato in concessione, è attribuita in tutto al concessionario.

ART. 19 RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

1. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 25.

2. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

3.Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti territoriali.

4.Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

5.Per annunci mortuari.

ART.20 ESENZIONI DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:

1. I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.

2. I manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.

3. I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi.

4. I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

5. I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo,, Regionali, Amministrativa.

6. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

ART. 21 TIPOLOGIA E RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONALI

Gli impianti in opera sono costituiti da:

n.76 standardi formato	100x140 bifacciali	Tot. mq	297,92
19	140x200		106,40
21 poster formato	600x300		378,00
23 su piantane	600x300		414,00
TOTALE			mq.1196,32

a) La metà degli impianti in opera per complessivi mq.598,16 saranno destinati ad accogliere affissioni di natura commerciale.

b) La rimanenza degli impianti in opera per complessivi mq.598,16 saranno destinati ad accogliere affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica.

c) Inoltre, viene stabilita una superficie di mq.196,00 da destinare per impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, di cui 35 standardi bifacciali di CM. 140x200

e 35 standardi bifacciali di cm.200x140, costruiti in lamiera zincata 10/10 completi di pali di sostegno da metri 3 D.60, che potranno essere messi in opera previa autorizzazione rilasciata dietro richiesta effettuata all'assessorato competente a mezzo di raccomandata A.R. con allegata la specifica documentazione.

d) Nel caso di servizio affidato in concessione, il concessionario deve provvedere al mantenimento conservativo degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni nonché alla loro sostituzione o di singole parti di essi, qualora siano irrimediabilmente deteriorati.

ART.22 LIMITAZIONI E DIVIETI

E' vietato la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale ambulante in tutto il territorio comunale.

Nessuna affissione può essere effettuate fuori dagli appositi spazi a ciò destinati. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto ad effettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.

ART. 22 BIS

Per le insegne di nuova installazione ovvero poste in essere in sostituzione di altre esistenti, qualora la loro ubicazione sia all'interno del centro storico meritevole di particolare tutela sotto il profilo del decoro estetico, le stesse devono essere realizzate con materiale indicato dal Comune.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART.23 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II, del CAPO I, della legge 24.11.1981. n.689, salvo quanto previsto di seguito:

Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria da £.200.000 a £.2.000.000. con notificazione agli interessati entro 150 gg. dell'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta nonché dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi.

Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 24 **RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 15.11.1993 N. 507.

ART.25 **VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1 . L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.26 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art.36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).